

ILL.MO SIGNOR PREFETTO DI MILANO - ILL.MO SIGNOR QUESTORE DI MILANO

ESPOSTO

I sottoscritti :

Graziano Gorla, in qualità di Segretario Generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano;

Roberto Cenati, Presidente ANPI Provinciale di Milano;

Renato Sacrestani, Presidente del Consiglio di Zona 3

espongono

quanto segue all'Autorità di pubblica sicurezza al fine di valutare la sussistenza di eventuali violazioni delle norme in materia di repressione del fascismo e divieto di apologia del fascismo.


Esposizione dei fatti:

Il prossimo 29 aprile 2014 ricorrerà l'anniversario della morte di Sergio Ramelli e l'evento sarà ricordato con una manifestazione di commemorazione.

L'esperienza degli anni passati lascia certamente presagire che tale pur legittima manifestazione di ricordo sarà il pretesto, come avvenuto in occasione delle manifestazioni precedenti, per frange di neofascisti di tutta Italia per inscenare l'ennesima parata militare con l'utilizzo e la magnificazione di simboli neonazisti e neofascisti.

Le immagini delle edizioni precedenti della manifestazione restituiscono chiaramente tutto l'armamentario della simbologia nazista (**all. 1**): sventolio di bandiere della Repubblica Sociale di Salò e di bandiere con la croce celtica, rosse e nere, volutamente con i colori del Terzo Reich; partecipanti schierati in file da cinque con i tamburi a scandire il passo; bastoni e decine di fiaccole, saluti romani e camicie nere; striscioni "*ad onorare i camerati caduti*".

Alle edizioni precedenti hanno preso parte tutte le espressioni del neofascismo milanese: da Forza Nuova alla Fiamma Tricolore a Casa Pound, con la partecipazione attiva di



alcuni consiglieri comunali uniti dall'intento esaltante ed aspirante alla riorganizzazione fascista.

Si tratta di avvenimenti gravi che, come tali, sono stati ampiamente stigmatizzati dalla stampa nazionale (Corriere della Sera e Repubblica) ed internazionale (Haaretz, quotidiano israeliano che ha pubblicato un preoccupato studio dal titolo "Il Fascismo torna di moda").

Naturalmente, non si vuole mettere in discussione il fondamentale principio di libertà di manifestazione del proprio pensiero sancito dall'art. 21 della nostra Carta Costituzionale.

È altresì vero, tuttavia, che tale principio incontra limiti ben precisi e anch'essi sanciti per Legge laddove si risolve nella apologia del fascismo.

Vengono in rilievo, in proposito, le disposizioni di cui alla Legge n. 645/1952 (cd. Legge Scelba) ed alla Legge n. 205/1993 (cd. Legge Mancino).

In particolare, il secondo comma dell'art. 4 della Legge 645/1952, così come modificato e introdotto proprio dalla Legge 205/1993, punisce con la reclusione da uno a tre anni e la multa, oltre all'interdizione dei pubblici uffici per un periodo di cinque anni, "**chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti**".

La stessa Legge Mancino del 1993, all'art. 2 comma 1, prevede una autonoma fattispecie penale laddove punisce con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da € 103 a € 258 "**chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654**", ossia di quelli che hanno tra i propri scopi "**l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi**" (il richiamo è alla Legge di Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 e pubblicata in GU n. 337 del 23.12.1975).



Si tratta, all'evidenza, di disposizioni fondamentali di garanzia e rilievo internazionale dirette ad evitare ogni forma di tolleranza nei confronti di manifestazioni neonaziste ovvero di qualsiasi forma di incitamento all'odio razziale.

Sul punto, anche la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di riconoscere la sussistenza del reato di cui all'art. 2, comma secondo, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, sul presupposto che il gesto (il saluto romano), il simbolo (effigi o altro), istiga all'odio razziale e sconfinava nell'incitamento alla violenza, proprio per "essere la manifestazione esteriore propria ed usuale di organizzazioni, associazioni o gruppi la cui fede è diretta a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale od etico. Così Cass. pen., sez I, sentenza n. 25184 del 17 giugno 2009 secondo cui:

"Il "saluto romano" non è espressione della possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma è un gesto che istiga all'odio razziale, cioè che sconfinava nell'istigazione alla violenza, e - quindi - come tale va punito ex articolo 2, legge 205/93".

La Corte regolatrice ha ribadito il principio ormai acclarato del rilievo penale del "saluto romano" o "saluto fascista" poiché *"di per sé costituisce una manifestazione esteriore che rimanda, per comune nozione storica, all'ideologia fascista, e quindi ad un'ideologia politica sicuramente non portatrice dei valori paritari e di non violenza, ma al contrario, fortemente discriminante ed intollerante"* ovvero ad un *"regime totalitario che ha emanato, tra l'altro, leggi di discriminazione dei cittadini per motivi razziali"* (Cassazione, sentenza n. 37390 dd. 11.10.2007).

Tale principio è stato, ancora pochi mesi fa, nuovamente ribadito dalla Suprema Corte, sez. I, con la sentenza n. 39860 del 25 settembre 2013 secondo cui costituisce reato esibire una maglietta che inneggia al fascismo durante un evento sportivo.

In altre parole, il saluto romano, gli slogan "viva il duce", etc. e comunque inneggiare al fascismo costituiscono apologia del fascismo.

Allo stesso modo, non è invocabile una presunta simbologia religiosa nell'esposizione in simili manifestazioni di croci celtiche, storicamente utilizzate da tutti quei movimenti e partiti di estrema destra (ivi compreso quello che nella Francia di Vichy giurò fedeltà alla Germania nazista), che propagandano idee fondate sulla superiorità razziale.

Solo per completezza, si rammenta che la croce celtica comparve nel 1944 come mostrina speciale creata per i volontari francesi nelle Waffen-SS della futura divisione Charlemagne

gh RC

adibita alla difesa contraerea di Monaco e combatté l'ultima battaglia, prima di arrendersi, a Berlino attorno al bunker di Hitler.

Successivamente fu scelto come emblema proprio delle forze naziste impegnate contro il popolo algerino e dal movimento Jeune Europe che si batté contro la decolonizzazione del Congo.


In Italia divenne negli anni settanta il simbolo delle organizzazioni giovanili dell'MSI, Fronte della Gioventù e FUAN, la struttura universitaria che nel 1975 realizzò le prime bandiere gialle con la croce celtica nera.

Non vi è dubbio, pertanto, che l'esibizione della croce celtica rientra tra quei simboli la cui ostentazione viene dalla Legge Mancino ricondotta alla finalità della discriminazione razziale e realizza il reato di apologia del fascismo ogni qualvolta viene esteriorizzato e non solo, evidentemente, all'interno di uno stadio tra il pubblico di una partita di calcio.

Tornando alla imminente manifestazione milanese, è innegabile che gridare slogan fascisti sollevando, in segno di saluto romano, braccia tatuate di fasci littori nel corso di un rito apologetico collettivo, marciare a suon di tamburo rigidamente inquadrati, sventolando le bandiere fasciste e con la croce celtica equivale ad insultare apertamente la sensibilità di tutti coloro che, nel rispetto delle norme della Repubblica, credono nella democrazia, nella parità delle razze e dei diritti degli uomini e disapprovano i crimini compiuti dal regime fascista.

Sul punto, è assai pertinente l'insegnamento della Suprema Corte nella citata sentenza n. 25184 del 17 giugno 2009 secondo cui il saluto romano *"costituisce una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni, associazioni o gruppi di cui alla l. n. 205 del 1993, la quale, nel contesto e nell'ambiente in cui era stata compiuta, era non solo idonea a provocare adesioni e consensi tra le numerose persone presenti, ma era inequivocamente diretta a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale od etnico"*.

È la stessa Suprema Corte, peraltro, ad escludere la possibilità di invocare al riguardo il principio della libertà di espressione sul presupposto che tali idee non contrastano con l'art. 21 Costituzione *"in quanto la libertà di manifestazione del pensiero e quella di ricerca storica cessano quando travalicano in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di*



tipo razzista, opportunamente rimarcando, tra l'altro, come l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta che realizza un "quid pluris" rispetto alla mera manifestazione di opinioni personali."

E ciò, evidentemente, proprio perché l'ideologia fascista è un disvalore politico che, come tale, è in contrasto con i valori della democrazia espressi nella nostra stessa Carta Costituzionale.

Ne deriva che la manifestazione del 29 aprile, nelle sue edizioni precedenti oltre ad avere certamente offeso Milano, città Medaglia d'Oro della Resistenza, costituisce altresì una palese violazione delle leggi poste a tutela del bene giuridico più importante da tutelare, vale a dire la nostra Democrazia.

Nei fatti sopra esposti, peraltro, la illegittima attività di esaltazione del fascismo e della sua simbologia viene perpetrata in pubblico, alla presenza e con la partecipazione di numerose persone e, attraverso la riesumazione di riti e comportamenti usuali al fascismo: tali fatti possono determinare la volontà di adesione a quei nefandi principi.

Tutto ciò premesso

e al fine di evitare che simili offese, veri e propri reati, possano essere reiterate, riservando ogni più opportuna azione, riteniamo di esporre questi accadimenti,

confidiamo

che le Autorità competenti possano preventivamente porre in essere ogni più opportuna misura diretta ad evitare che il prossimo 29 aprile 2014 si debba assistere a palesi espressioni di apologia del fascismo.

La Legge n. 122 del 1993, infatti, prevede espressamente all'art. 5 la possibilità di attività preventiva di polizia e all'art. 6 la facoltà di arresto in flagranza.

Milano, data
firme

17/03/2014

